

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 7, comma 4, il quale dispone che, “per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente del Consiglio dei Ministri istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall’atto istitutivo”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2013, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2014;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2012, recante l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale – di una struttura di missione denominata “Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2013, recante la conferma della suddetta struttura di missione denominata, e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, recante l’istituzione del “Comitato interministeriale per il Centenario della prima guerra mondiale”, con il compito di promuovere la valorizzazione dello straordinario patrimonio delle testimonianze materiali e immateriali del primo conflitto mondiale, anche al fine di programmare le attività connesse alle commemorazioni del centenario, a far data dall’anno 2014;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, recante istituzione del “Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale”;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ed in particolare l’articolo 1, comma 308, che assegna risorse finanziarie al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei “Luoghi della memoria” nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale;

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO inoltre il comma 309 dell'articolo 1 della sopracitata legge di stabilità 2014 che assegna risorse finanziarie al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e in particolare il comma 4-bis dell'art. 60, introdotto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 106, che assegna al "Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, il compito di individuare gli interventi relativi alla valorizzazione del patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione;

VISTO, altresì, il comma 272 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, che istituisce un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri destinato a finanziare le iniziative per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione;

VISTA, altresì, la legge 12 novembre 2012, n. 206, che prevede una serie di interventi e di iniziative per celebrare il secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi ed istituisce a tale fine un Comitato promotore presieduto dal Presidente del Consiglio, al quale la struttura ha fornito il supporto per l'anno verdiano 2013;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2014 di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2014, con il quale si dispone che le strutture di missione continuino ad operare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e decadano, ove non confermate, decorsi trenta giorni dal giuramento del Governo in carica;

CONSIDERATO che permangono le necessità che hanno a suo tempo determinato l'istituzione della struttura di missione e che è opportuno evitare soluzioni di continuità dell'azione amministrativa svolta finora al fine di fornire il necessario supporto operativo per le attività concernenti la realizzazione del programma degli eventi connessi alle commemorazioni sopra menzionate;

RITENUTO pertanto necessario confermare, con modifiche, fino alla scadenza del mandato del Governo in carica, l'istituzione della predetta struttura di missione garantendo anche lo svolgimento dei nuovi compiti relativi alle celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione e prevedendo comunque una riduzione della spesa per il personale di supporto;

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Articolo 1

1. A decorrere dal 24 marzo 2014 è confermata, con le modifiche di cui al presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, la “Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale” di cui ai decreti citati in premessa, che assume la denominazione di “Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale”.
2. La struttura di missione di cui al comma 1 è posta, per quanto attiene all’attività amministrativa ed operativa ed alla gestione, alle dirette dipendenze del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. La struttura di missione di cui al comma 1 opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

Articolo 2

1. La struttura di cui all’articolo 1:
 - a) assicura gli adempimenti necessari per la realizzazione del programma e degli interventi connessi alle commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale, come definiti dal Comitato interministeriale appositamente costituito, anche mediante stipulazione di convenzioni con le Amministrazioni interessate e inoltra al Segretario generale un rendiconto trimestrale concernente l’attività svolta e la relativa situazione contabile;
 - b) assicura gli adempimenti necessari per la realizzazione del programma e degli interventi connessi alle celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, come definiti dal “Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale”, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, e dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane;
 - c) cura gli adempimenti relativi alle attività di comunicazione e promozione connesse alle citate commemorazioni, secondo gli indirizzi dei predetti Comitati.
 - d) provvede a porre in essere i necessari adempimenti per la definizione delle residue attività connesse alla ricorrenza dell’anno verdiano 2013, appena concluso;
 - e) provvede a porre in essere i necessari adempimenti per la definizione delle residue attività connesse alla ricorrenza del centocinquantesimo dell’Unità d’Italia già svolte dall’Unità tecnica di missione per le celebrazioni dei 150 anni, e inoltra al Segretario generale un report mensile concernente le attività effettuate, nonché una relazione finale;

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- f) provvede a porre in essere i necessari adempimenti per la definizione delle residue pendenze connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto “*Roma 2009*” già svolte dall’Unità tecnica di missione.
- 2. La Struttura di missione, per l’espletamento dei compiti di cui al comma 1, può svolgere funzioni di stazione appaltante e, comunque, funzioni di supporto tecnico – operativo nel corso della realizzazione del programma e degli interventi connessi alle commemorazioni ed alle celebrazioni indicati dallo stesso comma 1.

Articolo 3

- 1. Alla struttura di missione è preposto un coordinatore, con incarico di livello dirigenziale generale e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, scelto tra i dirigenti di I fascia appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- 2. Oltre al coordinatore, alla struttura di missione è assegnato un contingente di personale così composto:
 - a) tre dirigenti di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o a quelli del comparto Ministeri, ovvero estranei incaricati ai sensi dell’art.19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con retribuzione di posizione variabile di fascia minima;
 - b) non più di otto unità di personale non dirigenziale appartenenti alla categoria A (ex area III) e alla categoria B (ex area II) dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del comparto Ministeri, collocate in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo in base all’articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; nell’ambito del predetto contingente di personale non dirigenziale, due unità possono essere scelte anche fra appartenenti ai ruoli di altra Pubblica Amministrazione.
- 3. Presso la struttura opera, altresì, un Consulente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per le questioni relative al coordinamento e alla realizzazione delle iniziative celebrative degli anniversari di interesse nazionale, al quale spetta un compenso non superiore ad euro 46.000,00 annui lordi.
- 4. La struttura di missione può avvalersi di esperti nominati ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui nell’ambito di un importo complessivo non superiore a euro 330.000,00 e per un importo pro capite annuo lordo non superiore ad euro 30.000 .

Articolo 4

- 1. Con successivi provvedimenti verranno individuati il personale, anche dirigenziale, nonché gli esperti da assegnare alla struttura di missione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 5

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, nei limiti delle disponibilità, gravano sui seguenti capitoli di pertinenza del centro di responsabilità n. 1 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri: cap. 116; cap. 208; cap. 210; cap. 211; cap. 212; cap. 247; cap. 856; cap. 903; cap. 904; cap. 977; cap. 981; cap. 986.

Il presente decreto è trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 marzo 2014

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Sottosegretario di Stato

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2014, al n. 1226

Presidenza del Consiglio dei Ministri, visto e annotato al n. 762 in data 31 marzo 2014.